



TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE 2ª CIVILE

N. 47/2019 Reg. Fall.

Il giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

, nata a _____, residente in _____

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12, come modificata dal d.l. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod., essendo il debitore residente in _____, Comune compreso nel circondario del Tribunale;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, poiché si tratta di soggetto che non svolge attività commerciale;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessionarie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni del debitore ed alla stessa è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione;
- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- è emerso che negli ultimi cinque anni il debitore non ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio;

tenuto conto che, in accoglimento della relativa proposta formulata dalla ricorrente, appare opportuno destinare alla procedura di liquidazione, per il soddisfacimento dei creditori, una quota della retribuzione percepita dalla ricorrente per l'attività di lavoro subordinato svolta, pari alla somma di € 300,00 al mese, per dodici mensilità e per l'intera durata della procedura.

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

nata a :

residente i

STABILISCE

di destinare alla procedura di liquidazione, per il soddisfacimento dei creditori, una quota della retribuzione percepita dalla ricorrente per l'attività di lavoro subordinato svolta, pari alla somma di € 300,00 al mese, per dodici mensilità e per l'intera durata della procedura;

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il dott. Antonio Giovanni Grassi;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
quanto ai beni che verranno liquidati nel presente procedimento

DISPONE

che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L.n.3/2012;

- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 *novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;


ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per una sola volta con inserimento di succinto estratto, sul quotidiano "L'Espresso di Bergamo", oltre che sul sito del Tribunale di Bergamo;

ORDINA

che il presente decreto venga trascritto a cura del liquidatore, essendovi nel patrimonio del debitore beni immobili e beni mobili registrati,

Così deciso in Bergamo, il 20 novembre 2019.

Il giudice
dott. Giovanni Panzeri


Depositato in Cancelleria

Bergamo, 22 NOV. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Maddalena Besozzi
